

**Accordo Stato Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell' art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81.**

<b>FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO</b>			
<b>in base a tre differenti livelli di rischio individuati in base al settore Ateco 2002</b>			
<b>Rischio basso: 16 ore</b>	<b>Rischio medio: 32 ore</b>	<b>Rischio alto: 48 ore</b>	
Uffici e servizi alle aziende, Commercio, alberghi e ristoranti, associazioni culturali e sportive	Agricoltura, pesca, trasporti e logistica, assistenza sociale non residenziale, p.a., istruzione	Costruzioni, industria alimentare, estrattiva, tessile, manifatturiero, legno, metalmeccanica, gomma e plastica, editoria, chimica, raffinerie, sanità e servizi residenziali	
<b>La formazione è strutturata in 4 moduli formativi</b>			
<b>Modulo 1</b>	<b>Modulo 2</b>	<b>Modulo 3</b>	<b>Modulo 4</b>
Normativo – giuridico	Gestione ed organizzazione della sicurezza	Individuazione e valutazione dei rischi	Formazione e consultazione dei lavoratori
<b>E - Learning</b>	È consentita per lo svolgimento della formazione dei moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento.		
<b>Soggetti formatori</b>	Possono erogare i corsi di formazione e aggiornamento i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;</li> <li>▪ Università;</li> <li>▪ INAIL;</li> <li>▪ Corpo nazionale dei Vigli del Fuoco;</li> <li>▪ Scuola superiore della Pubblica Amministrazione;</li> <li>▪ <b>Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, avvalendosi di soggetti formatori di diretta emanazione;</b></li> <li>▪ Enti bilaterali;</li> <li>▪ Ordini e collegi professionali.</li> </ul>		
<b>Requisiti dei docenti</b>	I corsi devono essere tenuti da docenti interni o esterni all'azienda, che possano dimostrare di possedere esperienza minimo triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza.		
<b>Organizzazione dei corsi</b>	Ogni corso deve prevedere il rispetto dei seguenti parametri: presenza di un soggetto organizzatore del corso, nomina di un responsabile del progetto formativo, numero massimo di 35 unità per corso, registro presenze dei partecipanti, obbligo di frequenza pari al 90 % delle ore previste, verifica di apprendimento mediante colloquio o test, attestati di frequenza nominativi rilasciati sulla base di relativo verbale attestante il superamento della verifica finale		
<b>Entro quando</b>	Subito per chi non ha ancora ottemperato all'obbligo formativo. Per nuove imprese: entro 90 giorni dall'inizio attività		
<b>Formazione pregressa</b>	Sono esonerati coloro che dimostrano di avere svolto formazione conforme all'art. 3 del DM 16/01/97 o esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 (per tali soggetti vige solo obbligo di aggiornamento).		
<b>Aggiornamento</b>	Obbligo con periodicità quinquennale in relazione ai tre livelli di rischio, come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rischio basso: 6 ore</li> <li>▪ rischio medio: 10 ore</li> <li>▪ rischio alto: 14 ore</li> </ul>		